

## REGOLAMENTO (CE) N. 662/2004 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2004

**recante misure transitorie per quanto riguarda le domande di titoli di importazione ai sensi dei regolamenti (CE) n. 936/97 e (CE) n. 1279/98 che prevedono la gestione di alcuni contingenti tariffari di carni bovine in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (di seguito «i nuovi Stati membri»), il 1° maggio 2004 entreranno a far parte della Comunità, con riserva di ratifica del trattato di adesione. È opportuno rendere disponibili per gli operatori stabiliti in tali paesi alla data dell'adesione i contingenti tariffari aperti per i prodotti del settore delle carni bovine.
- (2) Il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata<sup>(1)</sup> e il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dalle decisioni 2003/286/CE, 2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/18/CE, 2003/263/CE e 2003/285/CE del Consiglio per la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia, e la Repubblica d'Ungheria<sup>(2)</sup> stabiliscono determinati requisiti di ammissibilità degli operatori ai diversi regimi di importazione per taluni contingenti tariffari.
- (3) Per poter fruire dei suddetti contingenti di importazione è opportuno che i richiedenti di titoli di importazione stabiliti nei nuovi Stati membri comprovino di aver svolto un minimo di attività commerciale con paesi terzi. Le attività commerciali svolte prima del 1° maggio 2004 con gli attuali Stati membri della Comunità nella sua composizione prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione del 2003 sono da considerarsi attività commerciali con paesi terzi.

(4) Occorre pertanto adottare misure transitorie concernenti i requisiti di ammissibilità degli operatori dei nuovi Stati membri ai regimi di importazione previsti dai regolamenti (CE) n. 936/97 e (CE) n. 1279/98.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Per poter richiedere titoli di importazione ai sensi dell'articolo 4, lettera a) del regolamento (CE) n. 936/97 e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1279/98 i richiedenti stabiliti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia devono essere persone fisiche o giuridiche iscritte in un registro dell'IVA in uno Stato membro della Comunità nella sua composizione alla data di entrata in vigore del trattato di adesione del 2003 e al momento della presentazione della domanda devono essere in grado di comprovare alle autorità competenti dello Stato membro interessato:

- a) ai sensi del regolamento (CE) n. 936/97, di aver esercitato per almeno dodici mesi un'attività nel settore degli scambi di carni bovine con altri paesi,
- b) ai sensi del regolamento (CE) n. 1279/98, di avere svolto almeno in un'occasione, nei dodici mesi precedenti, un'attività commerciale nel settore degli scambi di carni bovine con altri paesi.

2. Ai fini del presente articolo per «altri paesi» si intendono tutti i paesi terzi, compresi gli Stati membri della Comunità nella sua composizione prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione del 2003.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e alla data di detta entrata in vigore.

<sup>(1)</sup> GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 649/2003 (GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 13).

<sup>(2)</sup> GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1144/2003 (GU L 160 del 28.6.2003, pag. 44).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---